

Brescia, lì 14.09.2017

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: LIQUIDAZIONI IVA, CHANCE CORREZIONI

L'appuntamento dei professionisti con il secondo invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva è fissato al 18 settembre. Entro la stessa data sarebbe stato necessario inviare anche la nuova versione dello spesometro, se non ci fosse stata la proroga - ormai annunciata in via ufficiale - al 28 settembre.

Nonostante le nuove scadenze, le due diverse comunicazioni fotografano, in base alle registrazioni contabili, la situazione al 30 giugno. Non è raro che, successivamente, arrivino nuovi documenti rilevanti ai fini Iva, di competenza però del primo semestre, che quindi dovevano essere compresi negli invii, o che ci si accorga di aver trasmesso dati errati o incompleti. Anzi, è un'eventualità che potrebbe essersi già verificata, poiché la prima liquidazione doveva essere comunicata entro il 31 maggio (termine poi prorogato al 12 giugno).

In questi casi è sempre possibile regolarizzare le violazioni secondo il seguente iter:

- invio della comunicazione corretta;
- versamento delle sanzioni ex articolo 11, commi 2-bis e 2-ter del Dlgs 471/97 , eventualmente ridotte per l'applicazione del ravvedimento operoso.

I due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. Infatti, come illustrato nella risoluzione 104/E/2017 , la trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.

Attenzione, però: i termini entro cui si procede alla correzione influenzano, in primo luogo, la misura della sanzione base, secondo l'articolo 11 citato, e, in secondo luogo, la riduzione applicabile per effetto del ravvedimento. Inoltre, il procedimento di regolarizzazione delle liquidazioni periodiche varia leggermente da quello previsto per lo spesometro.

La correzione

Innanzitutto, l'omissione o l'incompletezza delle informazioni delle liquidazioni è punibile con una sanzione da 500 a 2mila euro, diminuita della metà se l'invio dei dati corretti o omessi è effettuato nei 15 giorni successivi alla scadenza. Non sempre, però, si deve ripresentare il modello approvato dal provvedimento del 27 marzo 2017, perché è possibile correggere l'errore direttamente nella dichiarazione Iva annuale, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione e versando la sanzione prevista dal comma 2-ter dell'articolo 11, Dlgs 471/1997. Nell'ipotesi in cui anche la dichiarazione annuale non sia corretta a causa dell'errata liquidazione Iva, invece, si dovrà presentare un'integrativa e, oltre alla precedente sanzione, si dovrà versare anche quella prevista dall'articolo 5 del decreto (infedele dichiarazione).

Il calcolo della sanzione

Pertanto, una volta individuato il periodo in cui è stata effettuata la trasmissione corretta dei dati, sarà possibile determinare la sanzione, su cui poi applicare le riduzioni previste dal ravvedimento. Ad esempio, se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata per la prima volta il 20 giugno (entro 15 giorni dalla scadenza), la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:

- 1/9, se il versamento avviene entro il 10 settembre 2017 (90 giorni);
- 1/8, entro il 30 aprile 2018;
- 1/7, entro il 30 aprile 2019;
- 1/6, entro il 31 dicembre 2023;
- 1/5, in caso di constatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell'atto impositivo.

Qualora, invece, la correzione della comunicazione sia trasmessa a luglio, la sanzione su cui applicare le precedenti riduzioni è pari a 500 euro.

Inoltre, nel caso in cui l'errore sia riscontrato dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale, si dovrà presentare un nuovo modello, riaprendosi così i

termini per l'accertamento, e versare anche la sanzione per infedele dichiarazione, eventualmente ridotta nelle misure indicate nella circolare 42/E/2016 .

Nei casi di spesometro omesso o errato/incompleto, invece, si applica, per ciascun trimestre, la sanzione di due euro per ogni fattura, con un limite massimo di mille euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti o omessi è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Pertanto sebbene la comunicazione per il 2017 possa essere inviata con cadenza semestrale, le sanzioni seguono i trimestri.

Tenendo presente che il versamento della sanzione può essere successivo, chi corregge lo spesometro entro il 13 ottobre 2017, applicherà la sanzione di un euro per fattura, con un massimo di 500 euro e la sanzione così determinata sarà ridotta a 1/9, se il versamento avviene entro il 27 dicembre 2017 oppure in base alle altre riduzioni se il pagamento avviene dopo i 90 giorni.

Se l'invio della comunicazione avviene successivamente, la sanzione è pari a due euro per fattura, con un limite massimo di mille euro, ridotta nelle misure sopra citate.

Se l'invio della comunicazione avviene successivamente, la sanzione è pari a due euro per fattura, con un limite massimo di mille euro, ridotta nelle misure sopra citate.

Gli esempi

IL CASO	LA SOLUZIONE
LA REGOLARIZZAZIONE DELLA PRIMA LIQUIDAZIONE IVA	
<p>In occasione della chiusura Iva del secondo trimestre, ci si accorge di non aver registrato una fattura di vendita con data 31 marzo 2017 (Iva pari a 110 euro), riferita quindi al primo periodo, chiusi a debito. Di conseguenza, la liquidazione e il versamento dell'Iva risultano errati, mentre la comunicazione inviata della liquidazione del primo trimestre risulta incompleta.</p>	<p>Innanzitutto, il contribuente deve versare la maggiore Iva dovuta. Supponendo che la regolarizzazione sia avvenuta il 1° agosto 2017, si devono versare: l'imposta (110), gli interessi (0,02) e la sanzione (1,83 - 15 % di 110, ridotto a 1/9). Nella stessa data, si effettua anche l'invio del modello in base al provvedimento del 27 marzo 2017 e si versa la sanzione, di 55,56 (500 euro/9).</p>
LA REGOLARIZZAZIONE DELL'ULTIMA LIQUIDAZIONE IVA	
<p>Entro il 26 febbraio 2018, vengono inviati lo spesometro (terzo e quarto trimestre) e la comunicazione delle liquidazioni Iva (IV trimestre). Durante la predisposizione della dichiarazione Iva 2018, si nota che 50 fatture di acquisto sono state registrate per errore come operazioni esenti Iva, pur trattandosi di operazioni imponibili.</p>	<p>Il 14 marzo 2018 si inviano le comunicazioni esatte. Lo spesometro dovrà essere ritrasmesso, la liquidazione potrà essere corretta nel modello Iva 2018. Le sanzioni sono pagate il 30 marzo 2018, entro 15 giorni dalla scadenza, con l'applicazione delle sanzioni ridotte a 1/9. Sanzione spesometro: $(1 \text{ euro} \times 50)/9 = 5,56 \text{ euro}$; sanzione liquidazione: $250 \text{ euro}/9 = 27,78 \text{ euro}$.</p>
L'OMESSO INVIO DELLE COMUNICAZIONI	
<p>Un contribuente omette di inviare lo spesometro e la comunicazione della liquidazione Iva del secondo trimestre, chiuso a credito. Le fatture di acquisto, di vendita e le note di variazione che dovevano essere comunicate sono 240 documenti. Decide quindi di presentare prima le comunicazioni e di versare poi le relative sanzioni.</p>	<p>L'invio avviene il 10 ottobre. Data la proroga al 28 settembre dello spesometro, si applica la sanzione ridotta per quest'ultimo, mentre per la liquidazione si applica la sanzione base. Il pagamento avviene però il 30 aprile 2018, con la riduzione a 1/8. Per lo spesometro, la sanzione è di 30 euro = $(240 \times 1 \text{ euro})/8$; mentre per la liquidazione è di 62,50 euro = $500 \text{ euro}/8$.</p>
L'OMESSA TRASMISSIONE FACOLTATIVA	
<p>Un contribuente omette di inviare la comunicazione facoltativa dei dati delle fatture secondo trimestre. Le fatture di acquisto, di vendita e le note di variazione che dovevano essere comunicate sono 240 documenti. Decide dunque di presentare prima le comunicazioni e poi versare le relative sanzioni.</p>	<p>L'invio avviene il 10 ottobre. La proroga del nuovo spesometro riguarda anche la trasmissione facoltativa, che scade il 28 settembre. Il comma 1 dell'articolo 11 del Dlgs 471/1997 non prevede però la riduzione a metà per invio entro 15 giorni. La sanzione (articolo 13 del Dlgs 472/1997) è di 27,78 euro = $250/9$.</p>

Studio Dott. Begni & Associati